

ALLEGATO B FACSIMILE CONVENZIONE

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART 56 DEL DLGS 117 DEL 2017 PER PER LO SVOLGIMENTO DI:

INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE, SUPPORTO ALL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E INCLUSIONE SOCIOLAVORATIVA A FAVORE DI DETENUTI, PERSONE IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA, EX DETENUTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO PRESSO UNA STRUTTURA DELL'ETS CONVENZIONATO (MODULO 1); INTERVENTI DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI DETENUTI, PERSONE IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA, EX DETENUTI E SOGGETTI A RISCHIO DI MARGINALITÀ, CON PROIEZIONE INTERNA NEGLI ISTITUTI DI PENA, (MODULO 2) CIG.......

TRA						
Il Comune	di Firenze, P.I. 01307	110484, rappresentato da	,(nato			
a	il	non in proprio m	na nella sua qualità di			
	(di segi	uito denominato "Comune")				
E		,				
L'Ente	co	on sede legale in	, Via			
	, CF		nche chiamato "Ente" iscritto			
al n.	del Registro		nella persona di			
	nato a	il				
di						
PREMESSO (СНЕ:					
- con determin	nazione dirigenziale n	in data	è stato approvato l'Avviso			
	•	ore di cui al D.Lgs. 117 del 3/7/	* *			
_	la realizzazione degli inte	=	•			
	_		a individuato l'ente del terzo			
			(), per la realizzazione degli			
•		rso, per la durata di anni 3 (tre)				
		plessivo onnicomprensivo trienn				
158.800,00 a		. 1	, \ I			

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto, finalità, destinatari, personale

L'oggetto della presente convenzione è così sintetizzabile:

Modulo 1 Interventi di accoglienza residenziale, **supporto all'esecuzione penale esterna e inclusione sociolavorativa** a favore di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti in condizioni di disagio presso una struttura sita in Firenze di proprietà o nella disponibilità dell'ETS convenzionato.

L'importo massimo rimborsabile di tale modulo è stimato in euro 43,800,00 = (20 € gg per 6 x365) massimi complessivi, onnicomprensivi incluso ogni onere di natura fiscale, e inclusa l'IVA se dovuta;

Modulo 2 - Interventi di reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e soggetti a rischio di marginalità, con proiezione interna negli istituti di pena, e con la figura di "Operatore ponte".

L'importo massimo rimborsabile di tale modulo è stimato in euro 115.000,00 massimi complessivi, onnicomprensivi incluso ogni onere di natura fiscale, e inclusa l'IVA se dovuta;

Il dettaglio delle prestazioni dovute per i moduli 1 e 2 è desumibile dai seguenti documenti:

Proposta progettuale presentata dall'ETS convenzionato - conforme alle prescrizioni dell'allegato documento "CONTENUTI MINIMI DELLA PRESTAZIONE";

La presente Convenzione

L'avviso richiamato in premessa.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'ETS gestore garantisce la disponibilità di un numero di volontari o di dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

Il rapporto col personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Art. 2 – Durata e rinnovo

La durata della Convenzione, viene stabilita in anni tre, a partire dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2027

La Convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni, con provvedimento della Direzione Servizi Sociali, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, senza che l'Ente affidatario nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo.

L'Amministrazione si riserva di disporre l'avvio degli interventi e delle attività anche in pendenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Rimane inteso che l'accertamento della mancanza dei requisiti richiesti o il loro venir meno comporterà la risoluzione della Convenzione.

Art. 3 – Luogo di Esecuzione

Modulo 1

Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno presso una struttura di proprietà (o nella disponibilità dell'ETS convenzionato) provvista di idoneo titolo abilitativo ai sensi dell'art 22 della Legge Regionale 41 del 2005.

Modulo 2

Gli interventi dovranno essere attuati presso locali o spazi messi a disposizione dall'ETS convenzionato.

Gli interventi saranno attuati anche presso Istituti di Pena, ed eventualmente presso locali o spazi di enti o amministrazioni pubbliche o private.

Il personale del Comune può accedere in qualsiasi momento ai locali per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari.

Sono a carico del gestore gli oneri per la sicurezza nella sua qualità di "datore di lavoro".

Art. 4 - Attività

L'Ente si impegna a realizzare le attività oggetto della presente Convenzione così come dettagliate nella proposta progettuale presentata, **conforme** alle prescrizioni dell'allegato documento "CONTENUTI MINIMI DELLA PRESTAZIONE", e secondo quanto contenuto nella presente Convenzione e nell'Avviso richiamato in premessa.

L'Ente si impegna altresì a trasmettere una relazione a cadenza trimestrale sulle attività svolte, i soggetti coinvolti, gli obiettivi raggiunti.

I servizi erogati sono organizzati nel rispetto della normativa igienico sanitaria, della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 5 - Spese rimborsabili

L'importo annuo della Convenzione, a titolo di rimborso spese, è pari a € 158.800,00 onnicomprensivo (43.800,00 per il Modulo di accoglienza 1 e 115.000,00 per il Modulo di intervento 2) incluso ogni onere di natura fiscale, e inclusa l'IVA se dovuta, per un ammontare complessivo triennale di € 476.400,00

Il rimborso deve intendersi fino alla concorrenza massima - e non oltre - degli importi sopra evidenziati

L'importo pattuito sarà corrisposto in rate mensili entro 60 gg dalla data di ricevimento alla PEC della Direzione Servizi Sociali dei documenti contabili relativi.

Le modalità rendicontative di dettaglio risultano dal documento "CONTENUTI MINIMI DELLA PRESTAZIONE"

La polizza assicurativa di cui all'art 18 del Dlgs 117 del 2017 al successivo art. 7 deve intendersi comunque ricompresa nel rimborso complessivo previsto.

Il pagamento avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti fiscali, e anche previdenziali, assicurativi e assistenziali.

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'ente deve comunicare al Comune di Firenze gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della prestazione alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

Art. 6 - Obblighi dell'Ente affidatario

L'Ente si obbliga:

- 1. a garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nella proposta progettuale presentata, **conforme** alle prescrizioni dell'allegato documento "CONTENUTI MINIMI DELLA PRESTAZIONE";
- 2. a collaborare con la Direzione Servizi Sociali e seguirne le indicazioni fornite;

L'Ente si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica.

L'Ente solleva il Comune di Firenze da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, fatte salve le disposizioni di intervento sostitutivo in caso di grave inadempienza dell'Associazione stessa.

Il Comune di Firenze è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità civile e penale per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di Convenzione, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'ente è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. ed eventuali direttive a carattere generale o speciale, impartite dal Comune di Firenze.

L'ente garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze.

L'ente è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'ente per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Art. 7 – Assicurazioni

L'Ente è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

L'Ente ha d	ichiarato di	aver stipulato	la seguente	polizza per a	ssicurare i pr	opri volonta	ri e
		e malattie, c	_		-	-	
responsabilit	à civile verso	i terzi con mas	simali non in	feriori a quelli	specificati nell	l'avviso:	
Polizza n	·		stipulata	con	_		in
datacon_scadenza		*		, depositat	a in		
copia al Con	nune.						

Art. 8 - Controlli

Il Comune verificherà periodicamente la qualità delle attività svolte dall'Ente a mezzo del proprio personale, anche attraverso accesso alla documentazione ed alla sede dello svolgimento delle attività convenzionate e mediante rilevazioni presso gli utenti destinatari degli interventi In caso di scostamenti dalla qualità programmata delle attività, il Responsabile del Procedimento potrà prescrivere all'Ente opportune azioni correttive, alle quali la stessa dovrà conformarsi nei tempi assegnati.

Articolo 9 — Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento

L'Ente, in relazione alle prestazioni di cui alla presente Convenzione, si impegna affinché tutto il personale preposto (sia volontario che non), rispetti gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, pubblicato al seguente indirizzo web:

https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze 2021.pdf

La violazione degli obblighi previsti nel suddetto Codice è causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10 – Cause di risoluzione

Il Comune ha facoltà di risolvere la presente Convenzione – senza indennizzi in favore dell'Ente – per il venir meno dell'interesse pubblico alla realizzazione delle attività in convenzione, ovvero a seguito di una rivalutazione del medesimo interesse che conduca ad una diversa modalità di realizzazione dello stesso.

Inoltre, il Comune si riserva di risolvere la Convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l'Ente venga sciolto e posto in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto organizzativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- qualora lo stesso Ente perda i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- per il mancato adeguamento alle prescrizioni correttive del Responsabile del Procedimento;
- per la violazione degli obblighi di condotta di cui all'art. 9;
- per la mancata realizzazione delle attività oggetto della Convenzione.

In tutti i casi, la procedura di risoluzione avverrà previa contestazione in contraddittorio delle relative cause.

In caso di risoluzione anticipata, all'Associazione sarà comunque riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la realizzazione delle attività fino alla data di risoluzione.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in pendenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Rimane inteso che l'accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo o il loro venir meno comporterà la risoluzione della Convenzione.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

L'Ente, con la sottoscrizione della presente Convenzione e per le finalità connesse alla gestione del presente rapporto, autorizza espressamente il trattamento dei dati da parte del Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Ente prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla vigente disciplina in materia e si obbliga al trattamento dei dati di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente Convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili al termine del rapporto convenzionale.

Art. 11 Disposizioni finali

La presente Convenzione è registrata solo in caso d'uso, con spese di registrazione a carico del richiedente.

Il presente atto è esente dalle imposte di bollo e registro ex art. 82 comma 5 - D.Lgs. 2017/117.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per qualsiasi eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.